

184 Contratto di affitto di azienda - Dlgs 14/2019 -Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 184 Contratto di affitto di azienda _____

Articolo vigente |red

Art. 184 Contratto di affitto di azienda

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del

184 Contratto di affitto di azienda - Dlgs 14/2019 -Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25470 del 10/10/2019 \(Rv. 655348 - 01\)](#)

Contratto di affitto di azienda - fallimento dell'affittante - Recesso del curatore - Credito da restituzione dei canoni versati prima del fallimento - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento. In caso di contratto d'affitto d'azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell'

[184 Contratto di affitto di azienda - Dlgs 14/2019 -Art. 79 \(Contratto di affitto d'azienda\). Regio](#)

**184 Contratto di affitto di azienda - Dlgs 14/2019 -Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

[Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 184 Contratto di affitto di azienda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 184 Contratto di affitto di azienda 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello